

Comunicazione n. DIN/URI 10069692 del 6-8-2010

Inviata alla società [...X...]

Oggetto: **Impresa di investimento comunitaria che intende svolgere l'attività di offerta fuori sede in Italia senza stabilimento di succursale - Quesiti interpretativi**

Si fa riferimento alla nota del ..., ricevuta il ..., con cui codesta impresa di investimento¹, attualmente autorizzata ad operare in Italia nella modalità della libera prestazione relativamente al servizio di ricezione e trasmissione di ordini, ha posto i seguenti quesiti:

- 1) *“un introducing broker UK, iscritto nell'elenco degli intermediari senza succursale tenuto dalla Consob, per promuovere la piattaforma di trading on line, interagendo direttamente sul territorio italiano con clientela retail e istituzionale, deve/può avvalersi di promotori finanziari?”*
- 2) *“Quali adempimenti bisogna espletare per poter iniziare l'operatività di promozione in Italia?”*
- 3) *“Come cambia, se cambia, lo stato di [...X...] nei confronti di Consob, dal momento in cui [...X...] promuoverà tramite i promotori finanziari il proprio servizio di negoziazione in strumenti finanziari e valutari in Italia?”*
- 4) *“Quali saranno gli obblighi successivi di [...X...] nei confronti della Consob?”*

Al riguardo, si rappresenta che la disciplina italiana, in conformità a quanto previsto dalla direttiva n. 2004/39/CE, cd. “MiFID”, e dalle relative misure di implementazione, consente agli intermediari autorizzati di utilizzare la figura dell'agente collegato, c.d. “*tied agent*”, quale ausiliario per lo svolgimento della propria attività.

Inoltre, qualora un intermediario autorizzato ad operare in Italia intenda svolgere l'attività di offerta fuori sede di strumenti finanziari e di servizi di investimento nei confronti di clientela al dettaglio, occorre che lo stesso debba avvalersi della figura del promotore finanziario, che costituisce, come si è già avuto modo di chiarire anche in sede di proposizione al mercato del testo del “nuovo” regolamento Consob n. 16190/2007 in materia di intermediari a seguito dell'emanazione della MiFID, una specificazione della generale categoria dell'agente collegato.

Difatti, è noto che la disciplina dell'offerta fuori sede (c.d. “porta a porta”) non è oggetto di regolamentazione a livello europeo ed è quindi rimessa alla legislazione di ogni singolo Stato membro (cfr. art. 30 e 31 del d.lgs n. 58/98 - c.d. “TUF”- e art. 78 del regolamento Consob n. 16190/2007)².

La disciplina italiana ha, pertanto, previsto l'obbligo, in capo a tutti gli intermediari abilitati alla prestazione di servizi d'investimento sul territorio nazionale (ivi incluse le imprese di investimento comunitarie) che decidano di operare “porta a porta” nei confronti di clientela al dettaglio, di avvalersi di promotori finanziari, ossia di persone fisiche, che, in qualità di *tied agent* ai sensi della MiFID, siano iscritte in un apposito albo.

¹ ... omissis ...

² Su ciò il considerando 38 della MiFID è chiarissimo nella parte in cui afferma che “*le condizioni per l'esercizio di attività al di fuori dei locali dell'impresa di investimento (vendita porta a porta) non dovrebbero essere disciplinate dalla presente direttiva*”.

Si aggiunge, peraltro, che un'impresa di investimento comunitaria (già abilitata ad operare in Italia in libera prestazione di servizi) e che svolge attività di offerta fuori sede nei confronti di clientela al dettaglio avvalendosi, necessariamente, di promotori finanziari è sottoposta nello svolgimento della relativa attività alla vigilanza della Consob per quanto riguarda il rispetto in Italia delle regole di condotta.

In tal senso è anche quanto previsto dall'art. 32, par. 2, della MiFID, ai sensi del quale un agente collegato, quindi anche un promotore finanziario, qualora sia stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine "è assimilato alla succursale" di un'impresa di investimento e dall'art. 31, comma 1, ultimo periodo del TUF a mente del quale "*i promotori finanziari di cui si avvalgono le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, le società di gestione armonizzata, le banche comunitarie ed extracomunitarie, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica*".

Quanto agli "adempimenti" da espletare prima dell'avvio dell'attività di offerta fuori sede nei confronti della clientela al dettaglio senza stabilimento di succursale nello Stato membro ospitante, occorre che pervenga alla Consob, ai sensi dell'art. 32, par. 2, della MiFID, un'apposita "notifica" da parte dell'Autorità dello stato membro d'origine che specifichi l'intendimento dell'impresa di investimento a voler operare avvalendosi di *tied agent* stabiliti in Italia.

In relazione alla sopra descritta assimilazione di un agente collegato stabilito nel territorio dello Stato membro ospitante ad una succursale ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, si fa presente che, una volta completata la procedura di notifica sopra descritta relativa all'intenzione di utilizzare *tied agent* in Italia, si provvederà ad aggiornare l'elenco delle imprese di investimento comunitarie autorizzate ad operare in Italia iscrivendo codesta impresa (anche) nella sezione dedicata ai soggetti operanti sul territorio nazionale mediante succursale.

Per quanto riguarda, infine, gli "obblighi successivi [...] nei confronti della Consob", si evidenzia che la delibera Consob n. 17297/2010 disciplina in maniera dettagliata e specifica gli adempimenti informativi nei confronti dell'Autorità di vigilanza da parte delle imprese di investimento comunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede senza stabilirvi succursali. (cfr. il "Manuale degli obblighi informative", allegato alla citata delibera n. 17297/2010, Punto I.8)³.

CONSOB

N. Giusto

G. D'Agostino

³ La delibera Consob n. 17297/2010, riguardante gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti vigilati, è reperibile sul sito dell'Istituto al seguente indirizzo: <http://www.consob.it/main/documenti/Regolamentazione/normativa/reg17297.htm>. Al riguardo, si fa presente che i dati e le notizie richiesti ai soggetti vigilati nel "manuale degli obblighi informativi" vanno trasmessi, secondo quanto previsto dall'allegato tecnico alla delibera Consob n. 17297/2010, accedendo alla parte dedicata del sito *internet* della Consob, riguardante il Sistema di Teleraccolta", raggiungibile all'indirizzo <http://www.consob.it/main/trasversale/operatori/intermediari/index.html>.